



INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI – ANNO 2025

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del DL. 66 del 24 aprile 2014 e del D.P.C.M del 22.09.2014, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.265 del 14.11.2014, è introdotto a partire dall'anno 2015, per le Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di pubblicazione dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali. Come disposto dall'art. 9 del D.P.C.M del 22.09.2014, l'indicatore è calcolato come la somma, per ciascuna fattura saldata nel periodo, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori (cioè la data di trasmissione dell'ordinativo all'Istituto Cassiere) moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata al totale pagato nel periodo di riferimento.

I dati sotto riportati sono stati ricavati da quelli acquisiti ed elaborati dal sistema informativo Area RGS, piattaforma gestita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in cui viene effettuato un monitoraggio costante e puntuale del processo di estinzione dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni.

Il sistema informatico Area RGS (ex PCC) acquisisce in modalità automatica, direttamente dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate (SDI), tutte le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, registrando poi i pagamenti effettuati, escludendo Note di Credito, e tenendo conto di eventuali comunicazioni di periodi di sospensione dei termini di pagamento dovute a contestazioni, contenziosi o verifiche adempimenti.

I- II - III - IV TRIMESTRE 2025

N° DOCUMENTI PAGATI	PERIODO DI RIFERIMENTO	INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ'
4525	01/01/2025 – 31/03/2025	- 12,67
	01/04/2025 – 30/06/2025	
	01/07/2025 – 30/09/2025	
	01/10/2025 – 31/12/2025	

INDICATORE ANNUALE 2025

N° DOCUMENTI PAGATI	PERIODO DI RIFERIMENTO	INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ
	01/01/2025 – 31/12/2025	